

2 de 16,00

(A)

Statuto A.S.D. PARCO UDITORE

(associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (ex artt.36 e ss. c.c.)

Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica PARCO UDITORE"** con sede in Palermo, via Uditore n° 15.

Articolo 2 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – Scopo e Oggetto Sociale

1. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione potrà affiliarsi a Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni aderenti al Coni.
2. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per attività sportive, ricreative e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
3. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive che a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in particolare quelle connesse all'attività della corsa, del calcio nella bolla (bubble soccer), del fitness all'aria aperta e sport di squadra in genere;
4. L'associazione promuove attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle su dette discipline.
5. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla promozione dell'attività fisica e del benessere personale, con programmi improntati alla massima polivalenza di proposte motorie con indirizzo educativo e riabilitativo globale.
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva.
7. Nella propria sede operativa, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali.
8. Indire corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento per operatori sportivi per tutte le discipline ed in particolare per quelle su menzionate.
9. Contribuire, con particolare riferimento alla realtà giovanile, minorile ed infantile allo sviluppo delle capacità motorie. Al miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale dei soggetti svantaggiati, rispondendo alle loro esigenze con l'attuazione di attività ed interventi educativi, sportivi, programmati e finalizzati a favorirne il recupero, l'inclusione sociale e lo sviluppo integrato delle loro potenzialità psico-fisiche.
10. Promuovere attività ricreative, didattiche e motorie a minori, anziani e giovani, attraverso apposite convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati.
11. Favorire l'inserimento dei giovani e minori svantaggiati in attività extrascolastiche, promuovendo interventi socio-educativi e socio-sportivi. Garantendo il raccordo con le istituzioni scolastiche, socio-assistenziali e del privato sociale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e Privati per gestire corsi di avviamento alle discipline sportive, gestire impianti sportivi, aree di verde pubblico attrezzato, tratti di costa e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- Acquistare o chiedere in concessione beni immobili o di proprietà del demanio per l'incremento di attività sportive/ricreative/culturali.
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci.
- Gestire e organizzare per conto di Enti Pubblici e Privati spettacoli, convegni, mostre e manifestazioni.
- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della collettività.
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per l'autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative fiscali e amministrative vigenti.
- L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'associazione vorrà affiliarsi.
- L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee interne e in quelle federali.
- L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Articolo 4 - Ammissione Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e di qualsiasi natura, e di qualsiasi voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso il rapporto temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà legale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile successiva al raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. L'essere socio comporta l'adesione allo statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, difendere gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché a usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle autorità ed enti di promozione sociale o sportiva ai quali l'associazione aderisce o è affiliata. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la stessa, in ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- morte del socio;
- mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio direttivo;

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in corso dell'interessato.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a), b) ed f) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

5. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di versamenti all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, qualora istituito.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione dell'avviso sulla sede dell'associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del consiglio direttivo: a mezzo posta ordinaria, e-mail o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

g... M St
V...

omozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle
azioni, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a
sociali con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti ar
sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si proced
del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti
effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea uti
quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi dec
Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla su
e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata
l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urge
dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

A. Realizzare le delibere dell'Assemblea nel rispetto della Legge e dello Statuto;

B. Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

C. Nominare, scegliendoli tra i propri membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, il Presidente, uno o più Vice Presidenti dell'Associazione, il Segretario, attribuendo loro i poteri;
D. Al Consiglio è demandata il potere di ordinaria amministrazione e può a sua volta delegarla ai componenti del consiglio. Lo stesso potrà affidare, con apposita delibera, del
membri, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo quello di sottoscrivere atti, convenzioni, protocolli d'intesa, contratti di c/c e depositarne la firma

E. Determinare le linee programmatiche e tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione;

F. Nominare, tra i Soci, i rappresentanti dell'Associazione presso federazioni ed enti vari;

G. Vigilare sull'attività degli enti operativi dell'Associazione e deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni territoriali, di cui il Consiglio Direttivo stabilisce anche il
D. Approvare annualmente la bozza del rendiconto economico e finanziario di gestione predisposta dal Tesoriere e sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

I. Proporre all'Assemblea Straordinaria modifiche al presente Statuto, al Regolamento;

L. Delegare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dando mandato al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Segretario per l'esecuzione delle delibe
M. Determinare la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria;

N. Deliberare sull'eventuale partecipazione in altri enti;

O. Decidere sull'ammissione dei Soci, previa opportuna richiesta di informazioni e verifica della rispondenza ai requisiti di ammissione riportati all'Art. 4;

P. Richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria indicandone la data ed il luogo;

Q. Stabilire le quote associative per i Soci, definendone le modalità di versamento;

R. Deliberare l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;

S. Collaborare con il Segretario alla redazione dei rendiconti economici e finanziari, dei bilanci annuali e della relazione annuale, nonché alla redazione dei budget.



T. Costituire Commissioni di lavoro con incarichi particolari chiamando a farne parte anche Soci non Consiglieri;

U. Coordinare le attività e lo sviluppo delle eventuali Sezioni;


V. Valutare corsi e percorsi formativi, ed enti di formazione al fine di permettere ai propri Soci di ottemperare all'obbligo di formazione permanente e proporre al Presidente la lo
U. Proporre al Presidente il rilascio di attestati ai soci che rispettino gli standard qualitativi e di qualificazione professionale dei loro servizi che gli iscritti sono tenuti a rispet
dell'attività professionale;

V. Il Consiglio Direttivo è l'organo che governa L'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

W. Al Consiglio Direttivo spetta sottoscrivere rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziarie
necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.



*grazie
Valerio Maricce*



Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi.
2. Il Presidente può compiere e sottoscrivere contratti nell'interesse dell'associazione, aprire conti correnti e depositare la propria firma.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla data della decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 21 - Organo di controllo

1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. Il controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione.
2. L'organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nel libro soci.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 22 - Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel principio di trasparenza nei confronti degli associati.
4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati il bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto previsto dall'art.15, co.2.

Articolo 23 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni; eventuali fondi di riserva e eccedenze di bilancio.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole dello Statuto della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo.
3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'avvenimento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Palermo e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Così pure la richiesta di scioglimento straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
5. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a enti e associazioni che perseguano gli scopi sociali nel campo sportivo.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva di cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00006521 00008657 WDHGDD01
00067576 20/11/2015 10:42:44
4578-00088 092F8CDC459D167E
IDENTIFICATIVO : 01150108940638

0 1 15 010894 063 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00006521 00008657 WDHGDD01
00067577 20/11/2015 10:42:49
4578-00088 EA12D8A90248E497
IDENTIFICATIVO : 01150108940627

0 1 15 010894 062 7



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00006521 00008657 WDHGDD01
00067578 20/11/2015 10:42:53
4578-00088 E7FA0081F339279D
IDENTIFICATIVO : 01150108940616

0 1 15 010894 061 6

